

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. R.G. N. 267/2023

Nell'interesse di **Maria Elena Pinna**, c.f. PNNMLN81A47B354Z, nata il 07.01.1981 a Cagliari e residente in Siurgus Donigala, al Vico Boi Corona, n. 1, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale alle liti resa in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Mauro Schirra (c.f. SCHMRA89S27E004U) e Cinzia Mazza (c.f. MZZCNZ88R44B354B) del Foro di Cagliari, elettivamente domiciliata al domicilio digitale eletto corrispondente agli indirizzi pec iscritti nel Reginde: studiolegaleschirra@pec.it e cinzia.mazza@pec.it, (tutte le comunicazioni potranno essere effettuate ai predetti indirizzi pec e fax 070653935);

- RICORRENTE -

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, c.f. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore* - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Direzione Generale, Ufficio Terzo**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, con sede in Cagliari nella via Dante n. 23/25 che li rappresenta e difende *ex lege*;

- RESISTENTE -

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i candidati contro interessati posizionati nella graduatoria di merito primaria posto comune (modificata ed integrata a seguito dell'espletamento della prova suppletiva) dal numero 140 al numero 150.

- CONTROINTERESSATO -

PER L'ANNULLAMENTO

CON IL RICORSO PRINCIPALE

previa adozione di idonee misure cautelari

(compresa la sospensione, il remand o altra misura atipica idonea)

- del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, dott. Francesco Feliziani, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. n. 498 del 28.4.2020, come modificato con ss.mm.ii., per i posti comuni della scuola primaria per la Regione Sardegna, denominato *m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0023500.28-10-2022* (doc. **1**), nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente a lei spettante sulla scorta dei titoli non valutati;

- nonché della graduatoria allegata denominata *Graduatoria primaria posto comune-signed* (doc. **1 bis**), nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente a lei spettante sulla scorta dei titoli non valutati;

- nonché del provvedimento di Chiarimenti sul punteggio attribuito per i titoli posseduti dai candidati – primaria posti comuni denominato *m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0023588.28-10-2022* del 28.10.2022 (doc. **2**), nella parte in cui attribuisce alla

ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente a lei spettante sulla scorta dei titoli non valutati;

- per quanto di ragione e ove occorresse, in via mediata, del bando “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria. (Decreto n. 498)*” (doc. 3) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28.4.2020, ove mai fosse interpretabile nel senso di legittimare l’operato dell’amministrazione e, quindi, nel senso di precludere l’assunzione e/o il collocamento all’interno della graduatoria di merito della ricorrente con un punteggio superiore;

- per quanto di ragione e ove occorrente di tutte le comunicazioni pubblicate a sistema inerenti la procedura, laddove lesive in relazione alla procedura concorsuale;

- nonché dei verbali e di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, attinenti alla valutazione titoli, di data ed estremi ignoti, di parte ricorrente;

- nonché di tutti i contratti nelle more stipulati con altri aspiranti partecipanti alla procedura, precedenti la posizione del ricorrente in graduatoria, non conosciuti;

- per quanto di ragione di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche interno non conosciuto;

CON IL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

- del decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, dott. Francesco Feliziani, con cui è stata approvata la nuova versione della graduatoria suppletiva di merito del concorso - indetto con D.D. n. 498 del 28.4.2020, come modificato con ss.mm.ii., per i posti comuni della scuola primaria per la Regione Sardegna- denominata “*m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013224.19-06-2023*” (doc. 16) -, che ha integrato la graduatoria con i candidati che hanno superato la prova suppletiva, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente a lei spettante sulla scorta dei titoli non valutati e le assegna la nuova posizione n. 151 nella graduatoria;

- della graduatoria allegata denominata “*Graduatoria primaria posto comune-signed*” (doc. 16 bis), che ha integrato la graduatoria con i candidati che hanno superato la prova suppletiva, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente a lei spettante sulla scorta dei titoli non valutati e le assegna la nuova posizione n. 151 nella graduatoria;

- nonché di tutti i contratti nelle more stipulati con altri aspiranti partecipanti alla procedura, precedenti la posizione del ricorrente in graduatoria, non conosciuti;

- per quanto di ragione di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche interno non conosciuto.

BREVE PREMESSA SUI FATTI DI CAUSA

La ricorrente *ut supra*, visti gli ulteriori atti sopraggiunti nelle more processuali, e in particolare:

- il decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, dott. Francesco Feliziani, con cui è stata approvata la nuova versione della graduatoria di merito del concorso, - indetto con D.D. n. 498 del 28.4.2020, come modificato con ss.mm.ii., per i posti comuni della scuola primaria per la Regione Sardegna - denominato "*m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013224.19-06-2023*" (doc. **16**), che ha integrato la graduatoria con i candidati che hanno superato la prova suppletiva;

- la graduatoria di merito primaria posto comune (modificata ed integrata a seguito dell'espletamento della prova suppletiva) denominata "*Graduatoria primaria posto comune-signed*" (doc. **16 bis**), che ha integrato la graduatoria con i candidati che hanno superato la prova suppletiva;

- considerato che tali atti, legati da un vincolo di presupposizione/conseguenzialità a quelli impugnati, sopraggiunti rispetto ad essi, rendono necessaria una difesa aggiuntiva delle ragioni della ricorrente;

- propone i presenti motivi aggiunti per le ragioni che seguono in fatto e diritto.

*

RIASSUNTO DEI FATTI DI CAUSA

Con ricorso iscritto al R.A.C.L. n. 3977/2022, depositato in data 16.12.2022, la ricorrente agiva, dinanzi al Tribunale Ordinario di Cagliari, sez. Lavoro, *ex art. 700 c.p.c.*, (doc. **4**) per domandare al Giudice adito di "*ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669-bis ss. c.p.c., affinché Voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:*

- *accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento e alla valutazione del titolo posseduto "Laurea triennale o Diploma accademico di I livello", coincidente con la Laurea triennale conseguita in "Scienze dell'Educazione e della Formazione" in data 11.12.2008, nonché accertare e dichiarare il diritto alla correzione del punteggio assegnato con ogni conseguenziale provvedimento da adottare;*

- *nonché per l'effetto accertare e dichiarare che, per le ragioni di cui all'espositiva che precede, alla ricorrente devono essere riconosciuti ed accreditati n. 192 punti nella graduatoria di merito per posti comuni della scuola primaria per la Regione Sardegna;*

- *per effetto della pronuncia di cui al capo che precede: ordinare all'Amministrazione resistente e ai competenti Uffici Scolastici la rettifica del punteggio in n. 188,25 punti nella graduatoria di merito per posti comuni della scuola primaria per la Regione Sardegna, con conseguente rettifica della predetta graduatoria collocando la ricorrente nella stessa sulla base del punteggio di cui sopra, con ogni conseguenza di legge in ordine alla stipula dei relativi contratti di lavoro sulla base del punteggio posseduto;*

- *vinte le spese e le competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.*".

All'esito dell'udienza del 03.02.2023 il Giudice si riservava.

Con Ordinanza del 20.03.2023 l'Ill.mo Giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo (doc. **5**).

Veniva pertanto riassunto il procedimento nanti il T.A.R. Sardegna, nanti la prima sezione, con n. R.G. 267/2023 (cfr. **deposito ricorso principale**).

Dal TAR veniva fissata la camera di consiglio del 24.05.2023 alla quale i sottoscritti difensori facevano presente la necessità, come da istanza ritualmente depositata mediante ricorso, di integrare il contraddittorio con la notifica per pubblici proclami.

Il Tar Sardegna ne disponeva l'integrazione con l'Ordinanza Collegiale n. 124/2023 stabilendone le modalità.

Nel rispetto di quanto disposto dal Giudice i sottoscritti avvocati provvedevano a integrare il contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti con notifica per pubblici proclami.

Immediatamente dopo, in data 16.06.2023, provvedevano a depositare la prova di aver ottemperato alla notifica.

*

Integralmente richiamato il contenuto del ricorso introduttivo, l'impugnazione si estende al provvedimento finale della procedura concorsuale per i medesimi motivi in

FATTO E DIRITTO

In data 19.06.2023 sono intervenuti: il provvedimento denominato "*m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013224.19-06-2023*" (doc. **16**) e la "*Graduatoria primaria posto comune-signed*" (doc. **16bis**), che hanno integrato la graduatoria con i candidati che hanno superato la prova suppletiva, attribuendo alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente a lei spettante sulla scorta dei titoli non valutati e le hanno assegnato una nuova posizione (ossia il posto n. 151) nella graduatoria modificata (doc. **16bis**), invece del 149 posto prima da lei posseduto in virtù della graduatoria impugnata mediante il ricorso principale (doc. **1bis**).

In ragione del punteggio nuovamente attribuito alla ricorrente, si rende necessario impugnare gli atti conseguenti e la nuova graduatoria di merito (doc. **16 bis**), precisando che i soggetti controinteressati sono rimasti i medesimi della graduatoria precedentemente impugnata e della notifica per pubblici proclami (con la quale è stato notificato il ricorso principale), ma cambia solo il posizionamento all'interno della graduatoria, atteso che - i soggetti che hanno sostenuto le prove suppletive sono stati inseriti al posto n. 138 e 139 della graduatoria emendata (rispettivamente Marceddu Erika e Marongiu Laura – doc. **16bis**) e che precedono la ricorrente - hanno conseguito un punteggio più alto della ricorrente (ossia 192,5 punti); mentre la ricorrente ambisce a ottenere i 3,75 punti che le sono stati pretermessi e quindi 192 punti totali, conquistando così il posto n. 140 della graduatoria sulla base della nuova graduatoria di merito primaria posto comune (come modificata ed integrata a seguito dell'espletamento della prova suppletiva – cfr. tabella sottostante rappresentante lo stralcio della graduatoria, doc. **16bis**).

Primaria	Comune	SARDEGNA	138	NO	MARCEDDU	ERIKA	22/04/1983	192,5
Primaria	Comune	SARDEGNA	139	NO	MARONGIU	LAURA	18/11/1974	192,5
Primaria	Comune	SARDEGNA	140	NO	COCCO	DEBORA	07/05/1993	191,75
Primaria	Comune	SARDEGNA	141	NO	MORETTI	LAURA	09/03/1976	191,25
Primaria	Comune	SARDEGNA	142	NO	CORDA	SARA MARIA	11/07/1993	190,5
Primaria	Comune	SARDEGNA	143	NO	MURINO	ALICE	11/10/1996	190,25
Primaria	Comune	SARDEGNA	144	NO	MILIA	SARA	06/04/1995	190,25
Primaria	Comune	SARDEGNA	145	NO	LEDA D'ITTIRI	MARIA	28/07/1991	190,25
Primaria	Comune	SARDEGNA	146	NO	MELIS	MICHELA	22/10/1992	189,75
Primaria	Comune	SARDEGNA	147	NO	MURA	LUIGIA MARIA RITA	14/12/1970	189,25
Primaria	Comune	SARDEGNA	148	NO	CORDA	FRANCESCA	01/11/1991	189,25
Primaria	Comune	SARDEGNA	149	NO	VARGIU	ANNALISA	22/01/1978	188,5
Primaria	Comune	SARDEGNA	150	NO	VALLIERI	ILENIA	08/04/1980	188,5
Primaria	Comune	SARDEGNA	151	NO	PINNA	MARIA ELENA	07/01/1981	188,25

Quindi, in ragione di quanto testé esposto, il provvedimento “*m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013224.19-06-2023*” (doc. 16) e la Graduatoria primaria posto comune-signed (doc. 16 bis) vengono impugnati con i presenti motivi aggiunti per illegittimità derivata.

Ciò detto, integralmente richiamato il contenuto del ricorso introduttivo, l'impugnazione si estende al provvedimento finale della procedura concorsuale per i medesimi motivi in fatto e diritto che qui si intendono integralmente trascritti, riadattati sulla base della nuova graduatoria.

L'errata collocazione in graduatoria della ricorrente ne limita le potenziali chiamate della stessa mediante lo scorrimento della graduatoria e le preclude la possibilità di scelte più vantaggiose.

La ricorrente con la menomazione illegittima di 3,75 punti - non computati per il possesso della Laurea triennale, costituente ulteriore titolo rispetto a quello di accesso - è stata collocata (dapprima al posto 149 della graduatoria) ora, all'esito della approvazione della nuova graduatoria (impugnata con il presente ricorso per motivi aggiunti - doc. 16 bis), al 151 posto con 188,25 punti, invece che al 140 posto con 192 punti complessivi.

Perciò si deduce la violazione dei seguenti motivi:

I. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 9, 10 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 - VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS: VIOLAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1 E 2, DEL BANDO - VIOLAZIONE DELL'ART. 10 E 11 DEL D.M. 325 DEL 05.11.2021 E DEL PUNTO “B.9” (“Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso”) ALL. B AL D.M. 325 DEL 05.11.2021; ECCESSO DI POTERE: FALSA APPLICAZIONE DEL PRESUPPOSTO - MOTIVAZIONE ERRATA, ILLOGICA, IRRAGIONEVOLE - CONTRADDITTORIETÀ FRA PIÙ ATTI - IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ TRA GRADUATORIA E ATTO DI CHIARIMENTI RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL BANDO VIOLATE – TRAVISAMENTO.

Le graduatorie definitive gravate (doc. 1 bis e ora anche doc. 16bis), gli atti di approvazione delle graduatorie (doc. 1 e ora anche doc. 16), nonché la nota di chiarimenti (doc. 2), sono illegittimi (per le ragioni indicate nell'epigrafe nel presente motivo) in quanto non tengono conto di ulteriori titoli posseduti dalla ricorrente (ossia **la Laurea Triennale correttamente posseduta e dichiarata dalla medesima e non valutata dall'amministrazione**).

Ma procediamo con ordine.

Con Decreto prot. n. 0023500 del 28 ottobre 2022 (doc. **1**) il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Direzione Generale, Ufficio III, ha approvato la graduatoria di merito del concorso (doc. **1bis**) indetto con D.D. n. 498 del 28 aprile 2020, come modificato dal D.D. n. 2215 del 18 novembre 2021, per i posti comuni della scuola primaria per la regione Sardegna.

La domanda del concorso al quale ha partecipato la ricorrente doveva essere compilata in modalità telematica (doc. **7**).

Per la compilazione della domanda la ricorrente doveva riempire delle caselline contenenti rispettivamente i “*dati anagrafici*”, il “*tipo di insegnamento e i titoli di accesso*”, l’eventuale possesso di “*Laurea triennale o diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati e che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5, (B.9)*”, la parte relativa al “*Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto per cui si procede alla valutazione, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei paesi U.E. è valutato ove riconducibile alla specificità del posto. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.124. (C.1)*”, l’eventuale possesso di “*titoli di precedenza*”, di “*titoli di riserva*”, eventuali “*altre dichiarazioni*”.

Come previsto dall’art. 7, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 325 del 5 novembre 2021 (doc. **6**) [recante “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*”], **per la valutazione delle prove e dei titoli posseduti dai candidati al concorso de quo “La commissione (avrebbe dovuto assegnare) ai titoli culturali e professionali di cui all’articolo 10 del presente decreto un punteggio massimo complessivo di 50 punti.”.**

L’art. 10 del Decreto in commento dispone espressamente che “*L’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli di accesso, i titoli professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali, per titoli ed esami, a posti per il reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia e primaria, unitamente alla ripartizione dei relativi punteggi.*”.

Vi era poi l’ulteriore sezione che la commissione doveva valutare, nella quale i concorrenti dovevano indicare i titoli non altrimenti valutati e che non avessero costituito titolo di accesso di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5 (B.9), denominata “*Laurea triennale o diploma accademico di I livello,*

non altrimenti valutati e che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5 (B.9)”.

L’odierna ricorrente ha proceduto alla compilazione di tale sezione inserendo la seguente dicitura: **“Laurea triennale o Diploma accademico di I livello”** (doc. 8).

Ha dunque indicato anche il possesso di ulteriori titoli come richiesto dal bando.

Per il predetto titolo, l’Allegato B al D.M. n. 325 del 05.11.2021 (doc. 6 bis) [recante *“Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, adottata ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 prevedesse”*] prevede, al punto B.9, l’attribuzione di un punteggio **pari a 3,75** per il possesso di **“Laurea triennale o diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati e che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5 (per ciascun titolo)”**.

La previsione del bando, quindi, non impone l’indicazione di ulteriori specificazioni, ma unicamente l’indicazione del possesso della laurea, senza richiedere il dettaglio della medesima e quindi della sua denominazione.

Ciò anche perché qualunque ulteriore laurea posseduta – non costituente titolo di accesso - avrebbe comportato **(a prescindere da quale essa fosse)** la determinazione dello stesso punteggio.

Come si è anticipato, la ricorrente è stata dapprima illegittimamente collocata nella graduatoria di merito (cfr. graduatoria di merito impugnata - doc. 1 bis) al posto n. 149, con un punteggio pari a 188,25 punti, invece, che 192 punti; poi con la graduatoria impugnata con i presenti motivi aggiunti (cfr. doc. 16bis) al posto n. 151, con un punteggio pari a 188,25 punti, invece, che 192 punti.

L’amministrazione ha obliterato alla ricorrente ingiustamente l’attribuzione di 3,75 punti, non valutando la laurea da lei posseduta, seppur correttamente indicata, perché – a suo dire – **tale titolo non sarebbe valutabile ove fosse indicato solamente il possesso della laurea senza l’indicazione della denominazione della stessa**.

Al riguardo, infatti, nonostante le chiarissime previsioni del Decreto e dell’allegato B (docc. 6 e 6 bis), con cui l’amministrazione si era auto-vincolata alle modalità di attribuzione dei punteggi, in data 28 ottobre 2022, con avviso prot. n. 0023588, il Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Direzione Generale, Ufficio III, ha stabilito mediante la nota di chiarimenti impugnata, pubblicata sul proprio sito istituzionale, che: *“A seguito delle numerose richieste di chiarimenti e segnalazioni di presunte erroneità trasmesse a questo ufficio da parte di vari candidati in merito ad asserite erroneità dai medesimi riscontrate nell’attribuzione del punteggio spettante per i titoli posseduti, si precisa che: - i titoli valutabili ai fini dell’attribuzione*

del punteggio di cui agli articoli 7 comma 4 e 10 del decreto ministeriale n. 325 del 2021 sono unicamente quelli correttamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi, non essendo giuridicamente ammissibile alcuna successiva integrazione o aggiunta di titoli ulteriori, pur se anteriormente conseguiti; - non sono stati valutati i titoli dichiarati in una sezione della domanda diversa da quella pertinente e corrispondente a quanto previsto dall'allegato B al decreto ministeriale anzidetto. Per tal ragione, taluni candidati non hanno potuto vedersi riconosciuto il punteggio relativo a servizi dichiarati esclusivamente nelle note e non già valorizzando l'apposita sezione della domanda che lo richiedeva (è il caso del servizio svolto presso scuole paritarie, non valutabile); - non si è inoltre potuto procedere alla valutazione di titoli di studio ulteriori, frequentemente dichiarati dai candidati, ove non correttamente individuati. Più specificamente, l'errore non di rado riscontrato attiene al mancato inserimento della denominazione della laurea, limitandosi per esempio il candidato a dichiarare, pur nella sezione corretta, di essere in possesso di una "laurea triennale o diploma accademico di primo livello" e omettendo tuttavia di compilare l'ulteriore indicazione sottostante che la domanda richiedeva. Al fine di chiarire ogni dubbio, si precisa anche che non si procederà ad alcuna correzione degli errori del tipo di quelli fin qui rappresentati, atteso che ciò apparirebbe contrastante con il generale principio di autoresponsabilità e parità di trattamento tra i candidati di una procedura concorsuale, oltre a comportare un non trascurabile e non giustificabile aggravamento dell'attività dell'amministrazione." (doc. 2).

Si eccepisce pertanto la violazione delle regole sull'interpretazione delle clausole del bando, giacché **la ricorrente è stata illegittimamente collocata nella graduatoria di merito** (cfr. graduatoria di merito impugnata - doc. 1 bis) **al posto n. 149, con un punteggio pari a 188,25, invece che 192 punti; mentre sulla base della nuova graduatoria (doc. 16bis) la stessa avrebbe dovuto esser collocata al posto n. 140.**

La lesione della posizione giuridica della ricorrente discende dalla mancata valutazione della ulteriore laurea da lei posseduta, nonché dalla mancata instaurazione del soccorso istruttorio, come si dirà infra.

L'atteggiamento dell'amministrazione è davvero arbitrario.

La lesione è lampante se si osserva che - **mentre per le sezioni B.2, B.3, B.4 e B.5 dell'Allegato B al D.M. n. 325 del 05.11.2021 la precisazione della denominazione del corso di laurea era esplicitamente imposta dal bando** [letteralmente il bando in tal senso prevedeva che "*B.2 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale **costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese** (si valuta un solo titolo) Punti 7,50; B.3 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF **costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-48 e A-49 per scienze motorie** (si valuta un solo titolo) Punti 7,50; B.4 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale; diploma accademico di II livello o diploma di conservatorio **costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-29, A-30, A-55 e A-56 di ambito***

musicale (si valuta un solo titolo) Punti 7,50; B.5 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, non altrimenti valutati (per ciascun titolo) Punti 5”] – invece, **con riferimento alla sezione B.9** dell’Allegato B al D.M. n. 325 del 05.11.2021 lo stesso non richiedeva, ai fini dell’attribuzione del punteggio, alcuna ulteriore specificazione.

Segnatamente la *lex specialis* e la dicitura contenuta nella griglia telematica da compilare imponevano solamente l’indicazione del possesso della Laurea triennale o Diploma accademico di I livello “*non altrimenti valutati e che non abbiano costituito titolo di accesso di cui ai punti B.2, B.3, B.4 e B.5*”.

Si vede subito quindi che la ricorrente non ha ommesso di dichiarare il possesso di titoli da valutare, ma li ha dichiarati correttamente utilizzando perfino la dicitura espressamente richiesta dalla *lex specialis*, tanto più che lo stesso bando era chiarissimo e non imponeva ulteriori specificazioni.

In ogni caso, lo si ribadisce, qualunque tipologia di laurea, ulteriore rispetto a quella dichiarata come titolo di accesso, avrebbe comunque determinato l’attribuzione del medesimo punteggio, cioè 3,75 punti, a prescindere dalla denominazione e dalla tipologia della stessa.

Non può essere smentito (e difatti l’amministrazione non lo contesta) che la laurea sia realmente posseduta dalla ricorrente (doc. 8); le dichiarazioni fornite dai candidati dovevano essere rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, “*TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA*”.

Numero di protocollo:

m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0897607.01-07-2020

Concorso Ordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO
D.D. 1236 08/08/2019

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AVVERTENZE

La compilazione della presente istanza avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, “*TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA*”.

In particolare:

- i dati riportati dal dipendente assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il dipendente che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità;
- i dati richiesti sono acquisiti ai sensi dell’art. 46, sono strettamente funzionali all’espletamento della presente procedura amministrativa e verranno trattati ai sensi e con le garanzie di cui agli articoli 6 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dell’art. 7 del D.Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Si invocano pertanto i consolidati principi ermeneutici a cui è vincolata l’amministrazione nella interpretazione dei bandi: “*L’interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando “de quo”, soggiace alle stesse regole dettate dall’art. 1362 e ss. c.c. per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, perché gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo*

chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative.

La dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione; mentre invece le ragioni immanenti, di matrice eurolunitaria, di garanzia della concorrenza che presiedono al settore delle commesse pubbliche vogliono favorire la massima partecipazione delle imprese alla selezione, perché attraverso la massima partecipazione è raggiungibile il miglior risultato non solo per il mercato in sé, ma per la stessa amministrazione appaltante.

Invero, le regole della lex specialis di gara vincolano sia i concorrenti, sia la stessa amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nel dar loro concreta attuazione. Il rigore formale che caratterizza la disciplina delle procedure di gara risponde, per un verso, ad esigenze pratiche di certezza e speditezza, e per altro verso alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, inclusa la parità di condizioni tra i concorrenti". (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307)

*

II. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 6, 9, 10 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 4, DEL BANDO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.M. 325 DEL 05.11.2021 E DEL PUNTO "B.9" ("Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso") ALL. B AL D.M. 325 DEL 05.11.2021; ECCESSO DI POTERE: FALSA APPLICAZIONE DEL PRESUPPOSTO - MOTIVAZIONE ERRATA, ILLOGICA, IRRAGIONEVOLE - CONTRADDITTORIETÀ FRA PIÙ ATTI - IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ TRA GRADUATORIA E ATTO DI CHIARIMENTI RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL BANDO VIOLATE – TRAVISAMENTO.

In ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui si volesse affermare che la *lex specialis* si prestasse ad una qualche ambiguità terminologica (e non è questo il caso), **l'amministrazione non ha comunque ragione**, tanto più che è lo stesso bando a prevedere l'operatività del soccorso istruttorio: "4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente

conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.” (cfr. art. 12 del bando, pag. 12 – doc. 3).

Deve, **anche per il caso in esame**, trovare applicazione l’istituto del soccorso istruttorio.

Devono, in ogni caso, essere applicati differenti canoni di interpretazione rispetto a quelli utilizzati dall’amministrazione nel caso *de quo*, atteso che: “*Nel dubbio le clausole della lex specialis vanno interpretate in modo da consentire la massima partecipazione; le cause d’esclusione, oltre che tipiche e tassative, devono essere espressamente previste (cfr. Cons. Stato, Ad plen., 6 giugno 2012, n. 21; Ad plen., 25 febbraio 2014, n. 9); il disciplinare di gara è la fonte principale quando non esclusiva delle disposizioni sui requisiti di ammissione e di qualità delle offerte; **il soccorso istruttorio è incombente necessario per dirimere l’equivocità delle disposizioni della lex specialis** (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 11 aprile 2011 n. 2230).” (Consiglio di Stato, sez. V, 16.03.2016 n. 1039).*

La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che “*In presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, deve essere privilegiata l’interpretazione favorevole all’ammissione alla gara invece che quella che tenda all’esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del favor participationis, che sottende anche l’interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all’individuazione dell’offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l’Amministrazione appaltante, dovendo in difetto affermarsi l’illegittimità dell’esclusione dalla gara pronunciata in applicazione di disposizioni di lex specialis che, sebbene corredate dell’espressa comminatoria di esclusione, evidenziano tratti di ambiguità, incertezza o contraddittorietà” (ex multis, TAR Torino, 08.07.2016 n. 987; Cfr. T.A.R. Torino, sez. I, 30 novembre 2009 n. 3190; in senso analogo, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2016 n. 1024; T.A.R. Salerno, sez. I 09 ottobre 2015, n. 2181; T.A.R. Milano, sez. III 08 luglio 2015 n. 1577).*

In sostanza, al cospetto di un titolo espressamente e correttamente dichiarato, il Ministero avrebbe dovuto instaurare il soccorso istruttorio, che ha come finalità quella di consentire l’integrazione della documentazione/dei requisiti già prodotti/dichiarati, ma ritenuti dall’amministrazione incompleti o irregolari sotto un profilo formale, e non anche di consentire al concorrente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione della domanda.

La decisione del Ministero si rivela fortemente pregiudizievole per la ricorrente che, avendo riportato il punteggio 188,25, laddove il titolo dichiarato fosse stato utilmente considerato, avrebbe potuto collocarsi nella graduatoria **ben dieci posizioni superiori** rispetto a quella in cui risulta posizionata attualmente, per vero a fronte dell’illegittimità della condotta addebitabile all’Amministrazione convenuta. L’Amministrazione ha del tutto omesso di provvedere mediante l’attivazione del soccorso istruttorio, rendendo illegittima la graduatoria nella parte in cui non ha valutato correttamente ed attribuito il conseguente punteggio ai titoli posseduti dalla ricorrente.

Controvertendo in materia di selezioni pubbliche, il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare l'applicabilità del soccorso istruttorio a fattispecie analoghe a quella *de qua* ed il principio di diritto affermato merita in questa sede di essere testualmente richiamato: *“Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche), ritiene il Collegio che specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta - specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro - il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza” (Cons. Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975).*

Volgendosi alla vicenda in esame il titolo è stato correttamente indicato, risulta assente solo la specificazione della classe di laurea che il Ministero, prima di concludere per la non valutabilità dei titoli posseduti, ben poteva richiedere alla candidata di specificare indicando la denominazione della Laurea triennale di I livello conseguita (laurea il cui possesso, si ribadisce, è stato comunque indicato).

Se quindi l'incertezza sui titoli poteva essere facilmente superata con una richiesta di chiarimenti, senza concedere alcun indebito vantaggio al concorrente, la lesione della sfera giuridica della ricorrente è evidente.

Peraltro, a riprova della illegittimità della condotta posta in essere dall'Amministrazione basti considerare che, come ammesso da quest'ultima nell'ambito dell'avviso pubblicato in data 28 ottobre 2022, sono pervenute al Ministero *“numerosa richieste di chiarimenti e segnalazioni di presunte erroneità trasmesse a questo ufficio da parte di vari candidati in merito ad asserite erroneità dai medesimi riscontrate nell'attribuzione del punteggio spettante per i titoli posseduti”*, ciò ad evidente attestazione della scarsa trasparenza dell'operato statale, nonché della aperta contraddittorietà tra il D.M. n. 325 del 05.11.2021, l'Allegato B più volte menzionato e i provvedimenti di approvazione della graduatoria odiernamente censurati.

In ogni caso, ciò che rileva è che l'Amministrazione ha trascurato di superare l'omissione asseritamente sussistente riscontrata.

In questo senso è evidente come il limite all'attivazione del soccorso istruttorio di cui discorre la giurisprudenza precedentemente richiamata non sia stato valicato (limite si rammenta coincidente con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale).

Qui è d'uopo sottolineare che il requisito è stato correttamente indicato e quindi non si sta andando ad integrare il possesso di requisiti totalmente omessi nella domanda di partecipazione, ma si sta specificando unicamente la classe di laurea.

Inoltre, si evidenzia per un altro verso che pure per la tutela dell'interesse pubblico è preferibile la tutela della posizione soggettiva di chi è in possesso di più titoli e che correttamente ha compilato la domanda, piuttosto che il favorire soggetti meno titolati con minori requisiti.

Col riconoscimento dei titoli di accesso, come già affermato in precedenza, la ricorrente avrebbe maturato **192 punti totali** (di cui 188,25 già riconosciuti + 3,75 punti per il titolo non valutato), che le avrebbero consentito un posizionamento nella graduatoria definitiva **al 140° posto**.

*

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami per gli altri controinteressati

In considerazione del rilevante numero dei docenti controinteressati (che occupano la posizione dal posto n. 140 al n. 150 della graduatoria, che precedono la ricorrente nella stessa - cfr. doc. **16 bis**), nonché in considerazione degli eccessivi costi che deriverebbero alla ricorrente per la notifica agli ulteriori controinteressati, si chiede che l'Ecc.mo Collegio Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami, mediante la pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, anche eventualmente indicando le prescrizioni da seguire per l'effettuazione della stessa.

Primaria	Comune	SARDEGNA	138	NO	MARCEDDU	ERIKA	22/04/1983	192,5
Primaria	Comune	SARDEGNA	139	NO	MARONGIU	LAURA	18/11/1974	192,5
Primaria	Comune	SARDEGNA	140	NO	COCCO	DEBORA	07/05/1993	191,75
Primaria	Comune	SARDEGNA	141	NO	MORETTI	LAURA	09/03/1976	191,25
Primaria	Comune	SARDEGNA	142	NO	CORDA	SARA MARIA	11/07/1993	190,5
Primaria	Comune	SARDEGNA	143	NO	MURINO	ALICE	11/10/1996	190,25
Primaria	Comune	SARDEGNA	144	NO	MILIA	SARA	06/04/1995	190,25
Primaria	Comune	SARDEGNA	145	NO	LEDA D'ITTIRI	MARIA	28/07/1991	190,25
Primaria	Comune	SARDEGNA	146	NO	MELIS	MICHELA	22/10/1992	189,75
Primaria	Comune	SARDEGNA	147	NO	MURA	LUIGIA MARIA RITA	14/12/1970	189,25
Primaria	Comune	SARDEGNA	148	NO	CORDA	FRANCESCA	01/11/1991	189,25
Primaria	Comune	SARDEGNA	149	NO	VARGIU	ANNALISA	22/01/1978	188,5
Primaria	Comune	SARDEGNA	150	NO	VALLIERI	ILENIA	08/04/1980	188,5
Primaria	Comune	SARDEGNA	151	NO	PINNA	MARIA ELENA	07/01/1981	188,25

PQM

Piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna accogliere il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la ricorrente è esente dal pagamento del C.U. per ragioni di reddito come da dichiarazione resa in merito al ricorso principale.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge.

Con osservanza

Cagliari, lì

Avv. Mauro Schirra

Avv. Cinzia Mazza